

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione relativa alla completa utilizzazione del contingente «abatimento»
per il 2010 (sorgo, Spagna)**

(2011/C 43/01)

Il regolamento (UE) n. 1262/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, prevede la proroga delle gare nell'ambito del contingente 2010 per l'importazione dai paesi terzi, ai fini dell'immissione in libera pratica in Spagna, di 300 000 tonnellate di sorgo, fino alla completa utilizzazione del contingente e al più tardi fino al 31 maggio 2011. Alla data del 18 gennaio 2011, il quantitativo del contingente 2010 è stato completamente utilizzato.

Comunicazione concernente l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, negli scambi tra l'Unione europea e i paesi del Mercato comune del Sud (Mercado Común del Sur — Mercosur), per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dall'Unione europea a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine)

(2011/C 43/02)

L'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾, prevede che il cumulo regionale si applichi tra l'altro ai paesi firmatari dell'accordo che istituisce il Mercato comune del Sud (Mercado Común del Sur — Mercosur), nell'ambito delle norme di origine stabilite dall'Unione europea per il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

In particolare l'articolo 86, paragrafo 2, contiene una disposizione in base alla quale i membri di ciascuno dei gruppi regionali indicati devono comunicare alla Commissione europea, tramite il segretariato del gruppo regionale interessato o un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione, il loro impegno a osservare le norme di origine SPG e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per il controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura.

L'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay hanno soddisfatto tale obbligo e pertanto le disposizioni relative al cumulo regionale si applicano a detti paesi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.